



COMUNE DI CESANO BOSCONO

REGOLAMENTO

Collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2025, 30/09/2025

Sommario

I. Disposizioni generali	2
Articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Definizioni	2
Articolo 3 – Principi generali.....	3
Articolo 4 – I cittadini attivi	4
Articolo 5 – Patto di collaborazione	5
II. Disposizioni di carattere procedurale	6
Articolo 6 – Disposizioni generali	6
Articolo 7 – Proposte di patti di collaborazione ordinari	7
Articolo 8 – Proposte di patti di collaborazione complessi	8
III. Cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici.....	9
Articolo 9 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione di immobili e spazi pubblici.....	9
IV. Forme di sostegno.....	9
Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno.....	9
Articolo 11 – Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali	10
Articolo 12 – Agevolazioni	10
Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	10
Articolo 14 – Formazione	11
Articolo 15 – Autofinanziamento	11
V. Comunicazione, trasparenza e valutazione	11
Articolo 16 – Comunicazione d’interesse generale.....	11
VI. Responsabilità e vigilanza	11
Articolo 17 – Formazione per prevenire i rischi	11
Articolo 18 – Riparto delle responsabilità	12
VII. Disposizioni finali e transitorie	12
Articolo 19 – Clausole interpretative.....	12
Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione	12

I. Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3 comma 2, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale avviati per iniziativa dei cittadini o su impulso dell'Amministrazione.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **beni comuni**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Cesano Boscone nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) **cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo, anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. Possono rientrare nella cittadinanza attiva anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto;
- d) **Amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e Amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale;
- e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di volontà di collaborazione, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune;

- f) **patto di collaborazione**: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- g) **cura in forma condivisa**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni esistenti con caratteri di inclusività e integrazione;
- h) **rigenerazione**: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) **gestione condivisa**: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- j) **spazi pubblici**: edifici, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati a uso pubblico.

Articolo 3 – Principi generali

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) **pubblicità e trasparenza**: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **responsabilità**: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **inclusività e apertura**: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'aggregazione di altri cittadini interessati che desiderano offrire il proprio contributo;
- e) **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni**: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **sostenibilità**: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e che non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- g) **proporzionalità**: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti

per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

- h) **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) **informalità e semplificazione:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) **autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- k) **prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 – I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona e per la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 2, lett. c, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita a un rapporto di committenza da parte del Comune nei confronti dei soggetti realizzatori.
5. La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti, anche alle famiglie e alle istituzioni scolastiche con la finalità di educare alla cura del bene comune.
6. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o che abbiano

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extra-tributarie del Comune di Cesano Boscone.

Articolo 5 – Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto, che può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione, viene individuato congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione mediante la co-progettazione che precede e accompagna la redazione e la stipula dei patti.
3. Il patto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati ove pertinente rispetto alla natura del patto stesso;
 - g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione e la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.
 - i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - j) le reciproche responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
 - l) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
 - m) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio.
4. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
5. La Giunta comunale adotta, con propri provvedimenti, gli schemi base dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento.

II. Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di questa funzione deve essere tale da:
 - a) assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b) consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c) garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini è individuata un'unità nell'organizzazione dell'Ente per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa denominata Ufficio cittadinanza attiva. Tale unità organizzativa denominata d'ora innanzi Ufficio:
 - a) attiva e supporta i settori comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi inviandole alla Giunta che:
 - ne esprime in via preliminare l'interesse;

- stabilisce la configurazione ai sensi degli articoli 7 e 8 (patti ordinari o patti complessi);
 - individua, nel caso di patti ordinari, il responsabile del settore di competenza per il confronto e per l'elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione;
 - individua, nel caso di patti complessi, il responsabile del settore di competenza per l'avvio di istruttoria tecnica (cfr art. 8);
- c) coordina i diversi settori in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del responsabile di settore del procedimento di amministrazione condivisa;
 - d) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione nonché i tempi di risposta ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento comunale del procedimento amministrativo;
 - e) raccoglie i dati necessari per l'attività di comunicazione d'interesse generale di cui al successivo articolo 16.
4. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni presentano la propria proposta di collaborazione attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
 5. La proposta di patti di collaborazione implica la necessità che i soggetti proponenti garantiscano organizzazione e idonee capacità per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto su indicazione della Giunta anche dal coinvolgimento nell'accordo di altri cittadini attivi o di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto.
 6. La sottoscrizione di un patto di collaborazione sarà effettuata da colui che presenta la proposta nel caso di soggetti non formalmente costituiti o da chi ha il potere di rappresentanza nel caso di proponenti formalmente costituiti.

Articolo 7 – Proposte di patti di collaborazione ordinari

1. Il modello di proposta verrà messo a disposizione nel portale del Comune e conterrà un elenco dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare. Inoltre indicherà i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali:
 - a. imbiancatura e piccola manutenzione ordinari;
 - b. pulizia, cura del verde e giardinaggio;
 - c. allestimenti e decorazioni;
 - d. attività di animazione territoriale;

- e. aggregazione sociale;
 - f. comunicazione, attività culturali e formative.
3. Il patto di collaborazione sarà sottoscritto dal responsabile di settore individuato ai sensi dell'art. 6 comma 3, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica.
 4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere all'avvio di un percorso di co-progettazione e alla stipula del patto di collaborazione, il responsabile di settore lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Proposte di patti di collaborazione complessi

1. Sono proposte di patti di collaborazione complessi, a giudizio della Giunta, secondo la procedura indicata nell'art. 6, le proposte:
 - a) che riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che hanno dimensioni e valore economico significativo;
 - b) i cui interventi di cura o rigenerazione volti al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuativa nel tempo, comportano attività complesse o innovative.
2. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
3. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
4. Il responsabile di settore, individuato ai sensi dell'art.6 comma 3 lettera b), procede a istruire la proposta che sarà nuovamente inviata alla Giunta che si esprimerà in merito.
5. Se la proposta viene accolta dalla Giunta, il responsabile di settore provvederà alla pubblicazione di un avviso per la presentazione di eventuali proposte alternative di collaborazione aventi il medesimo oggetto o per la raccolta di ulteriori adesioni alla successiva fase di co-progettazione.
6. Qualora, invece la proposta non fosse accolta dalla Giunta per insussistenza delle condizioni per stipulare il patto di collaborazione complesso, il responsabile di settore lo comunicherà ai proponenti illustrandone le motivazioni.
7. Laddove, in risposta all'avviso di cui al comma 5, per i medesimi spazi o beni comuni, siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, l'Ufficio, può avviare un confronto tra i diversi proponenti e il/i responsabili del/i settori interessati per facilitare la formulazione di una proposta condivisa da sottoporre alla Giunta con le modalità di cui ai precedenti commi.

III. Cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

Articolo 9 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione di immobili e spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi a oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi i quali ne concedono l'uso con apposito atto.
4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione, di cui al presente capo, gli immobili confiscati alla criminalità organizzata a esso assegnati.

IV. Forme di sostegno

Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora si ritenga che il patto di collaborazione abbia a oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni di particolare interesse pubblico, e le risorse mobilitate siano adeguate, è possibile prevedere un intervento da parte del Comune per facilitare l'attività di cura del bene. A mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso temporaneo a titolo gratuito, per la durata e la finalità del patto, di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;

- e) affiancamento di dipendenti comunali.

Articolo 11 – Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone previsto del Regolamento CUP (Canone Unico Patrimoniale), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni e agevolazioni previste dal Regolamento CUP e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora conformi al regolamento comunale “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici” (titolo III, Piano delle cessioni ai fini solidaristici).

Articolo 12 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'Amministrazione.

Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 14 – Formazione

Il Comune promuove percorsi formativi per i cittadini attivi, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale, ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

Articolo 15 – Autofinanziamento

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

V. Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 16 – Comunicazione d'interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche pubblicando le diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

VI. Responsabilità e vigilanza

Articolo 17 – Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune valuta e cura la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi alle attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di sicurezza.

2. I cittadini attivi si impegnano a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune cura la copertura assicurativa dei cittadini impegnati nei singoli patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. A tal fine, può richiedere il consenso per l'iscrizione a un elenco dei cittadini attivi.

Articolo 18 – Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi e l'Amministrazione comunale sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di cura dei beni comuni stabilite nei singoli patti di collaborazione.
3. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani, rispondono per gli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
4. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione comunale assumono la qualità di custodi dei beni affidati, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Articolo 19 – Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte a un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore. Si intendono successivamente confermate in assenza di ulteriore delibera del Consiglio comunale.